

Cassazione civile sez. III - 14/09/2022, n. 27078. Pres. SCARANO, Rel. TATANGELO.

Fatto

S.F. ha agito in giudizio nei confronti della (*) S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a (*), mentre egli si trovava, quale trasportato, a bordo di un veicolo di proprietà di X.C., che si era scontrato con un veicolo di proprietà di P.R..

La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Latina, che ha condannato la (*) S.p.A. a pagare all'attore Euro 203.347,00 per danno biologico, Euro 5.880,00 per invalidità temporanea totale ed Euro 1.470,00 per invalidità temporanea parziale, oltre ad accessori.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore del S. degli ulteriori importi di Euro 142.256,15 (a titolo di danno patrimoniale) e di Euro 5.595,47 (a titolo di rimborso delle spese sostenute per consulenze tecniche di parte), oltre ad accessori.

Ricorre il S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (*) S.p.A., che propone anche ricorso incidentale, sulla base di sette motivi, cui resiste il S. con controricorso.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Motivi

1. I motivi del ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia "Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 1223 e 2056 c.c., per avere la Corte d'Appello quantificato il pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente facendo ricorso agli indici di sopravvivenza di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403".

Con il secondo motivo denuncia "Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine alla determinazione della percentuale di incapacità lavorativa sofferta dal danneggiato".

Con il terzo motivo denuncia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, in relazione alla definitiva e totale perdita della capacità lavorativa del danneggiato".

2. I motivi del ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso incidentale è così formulato: "Violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329c.p.c. e art. 141, comma 1 C.d.A. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per avere la Corte di Appello deciso sulle domande formulate dall'appellante nonostante la formazione del giudicato in ordine alla esclusiva responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo antagonista (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 16; conforme Cassazione civile, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15533) e dunque - la sussistenza del caso fortuito escludente l'operatività dell'art. 141 C.d.A. (Cassazione civile, sez. 111, sentenza 13 febbraio 2019, n. 4147) - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI".

Il secondo motivo del ricorso incidentale è così formulato: "Violazione degli artt. 101,102,183,350,354 e 383 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per avere la Corte di Appello di Roma, nell'azione promossa ex art. 141 C.d.A., omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro (Cassazione, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896) - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI".

Il terzo motivo del ricorso incidentale è così formulato: "C1) Violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1) e art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4), per avere omesso la Corte di valutare che l'unica domanda ritualmente proposta dall'attore è quella di cui all'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Latina (pag. 3 dell'atto di citazione) con conseguente inammissibilità in appello delle modifiche alla domanda principale non ritualmente formulate in primo grado e di quelle nuove formulate con l'atto di citazione in appello (Cassazione civile sez. un., sentenza 15/06/2015, n. 12310); INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI - I MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE. C2) Violazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1) e art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), per avere omesso la Corte di esaminare un fatto decisivo per il giudizio - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI - II MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE".

Il quarto motivo del ricorso incidentale è così formulato: "Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), in relazione all'art. 1226 c.c. e art. 329 c.p.c., per acquiescenza al capo della sentenza in cui la Corte di Appello di Roma liquida secondo equità il preteso danno da perdita della capacità lavorativa (pagina 3, righe 33 e ss.). - INAMMISSIBILITA' DEL I MOTIVO DI RICORSO".

Il quinto motivo del ricorso incidentale è così formulato: "Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) in relazione all'art. 1226 c.c. e art. 329 c.p.c., per acquiescenza al capo della sentenza in cui la Corte di Appello di Roma liquida secondo equità il preteso danno da perdita della capacità lavorativa - INAMMISSIBILITA' DEL II MOTIVO DI RICORSO".

Il sesto motivo del ricorso incidentale è così formulato: "Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), in relazione all'art. 1226 c.c. e art. 329 c.p.c., per acquiescenza al capo della sentenza in cui la Corte di Appello di Roma liquida secondo equità il preteso danno da perdita della capacità lavorativa - INAMMISSIBILITA' DEL III MOTIVO DI RICORSO".

Il settimo motivo del ricorso incidentale è così formulato: "G1) Violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cassazione civile, sez. I, 25/05/2015, n. 10749) - INFONDATEZZA DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI - III MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE. G2) Violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (Cassazione civile, sez. I, 25/05/2015, n. 10749) INFONDATEZZA DEL RICORSO E DEI SINGOLI MOTIVI - IV MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE".

3. Questione pregiudiziale assorbente.

Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio e comunque oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Il S., terzo trasportato a bordo di un veicolo di proprietà e condotto da X.C., che si era scontrato con un veicolo di proprietà e condotto da P.R., ha agito in giudizio nei confronti dell'(*) S.p.A., assicuratore della responsabilità civile del B., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente che aveva avuto luogo tra i due veicoli, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141 (codice delle assicurazioni: CdA).

Orbene, in proposito, va data continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale "in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore" (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 - 01; Sez. 6 - 3,

Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01).

Con particolare riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., poi, questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021, Rv. 661834 - 01), di recente, pur avendo statuito che "in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito", ha comunque espressamente chiarito, in motivazione, quanto segue: "3.2. L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno", da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi consolidato con

riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo D.Lgs. (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141".

Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l'indirizzo di questa Corte (cui, quanto meno per tale aspetto processuale, va data piena continuità), la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3"; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

Ogni altra questione resta assorbita.

4. Conclusioni.

Decidendo sui ricorsi, la sentenza impugnata va pertanto cassata, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Latina, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

decidendo sui ricorsi, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, e rinvia al Tribunale di Latina, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2022.